

BGE 22 I 909

Bundesgericht (BGE), 1896-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_22_I_909

FR: ATF 22 I 909

IT: DTF 22 I 909

Volltext

A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN ARRETS DE DROIT PUBLIC Erster Abschnitt. - Premiere section. Bundesverfassung. - Constitution federale. I. Rechtsverweigerung. - Deni de justice. 152. Sentenza del 16 dicembre 1896 nella causa iJ'ulinari. A. TI 3 luglio 1896 venne giudicato dal Tribunale di appello del Ticino, in seconda istanza, il processo d'ingiuria G. Camponovo contro Molinari. Molinari e confesso autore di un articolo pubblicato nel giornale « TI Credente Cattolico » il 28 agosto 1895, nel quale il Tribunale di prima istanza ravviso gli elementi d'ingiuria a danno di G. Camponovo di Chiasso, condannando Molinari a 15 giorni di detenzione, a 50 fr. di multa ed alle spese del processo, siccome colpevole di diffamazione trapassata in libello famoso. Appellatosi Molinari all'istanza superiore, i dibattimenti dovevano aver luogo il 3 luglio 1896. L'aeusato non era pero stato citato personalmente; in sua vece venne citato solo l'avvoeato difensore. Su di ehe il prevenuto non essendo comparso, il Presidente del Tribunale di appello notifico alle parti ehe in base all'art. 56 della legge organiea giudiziaria ticinese si sarebbe dato seguito XXII - 1896 59 910 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. al processo, sentendo solamente il proeuttore pubblico e la parte civile. L'artieolo 56 di detta legge e eosl eoneepito: « Le eitazioni penali in appello si fanno a eura della Caneel- » leria e dietro ordine della Presidenza, al domieilio delle » parti od ai 101'0 patrocinatori almeno quattro giorni prima. » di quello stabilito per la comparsa. '1) In caso di non eomparsa dell'imputato, il Tribunale giu- » dica definitivamente, sentito il proeuttore pubblico e la » parte eivile, se esiste. » L'avvoeato difensore protestb eontro il proseguimento dei dibattimenti facendo anche osservare ehe mancavano negli atti alcuni doeumenti da lui prodotti. Malgrado la sua protesta, il proeesso venne pero continuato e la sentenza di prima istanza confermata. B. L'avvoeato Giovanni Lurati ravvisa in siffatto modo di procedere una lesione del diritto della difesa e rieorre a nome di P. Molinari al Tribunale federale motivando il riorso sulle allegazioni seguenti : In linea di fatto egli fa osservare ehe P. Molinari e di sua professione operaio vagante, senza stabile dimora, ehe perci6 quando si assenta da Lugano diventa irreperibile. Che all' epoea in eui furono staeate le citazioni, il suo difensore ignorava affatto il di lui domieilio, per eui non poteva avvisarlo del prossimo dibattimento. In dilitto, ehe il riorso e diretto non eontro l'operato della Presidenza del Tribunale di appello, ehe si rionosee eorrispondere aHa lettera dell'art. 56, ma eontro il disposto di questo artieolo, ehe il riorrente ritiene incostituzionale. A prova di ehe esso adduee: Secondo la pratica del Tribunale federale, il diritto della difesa in materia penale e saero ed inviolabile. N essuno pub essere eondannato senza essere stato eitato e messo in grado di difendersi personat- mente. Contro questo prinieipio fondamentale peeea il disposto dell'art. 56. La giurisprudenza ticinese e di tutto il mondo eivile fiuo ad oggi non ha mai eredito possibile ehe si potesse citare un imputato nella persona del suo difensore. Oltreehe il difensore non e ehe un semplice mandatario, egli non ha nessun obbligo di fare l'useiere presso l'imputato; del resto I. Rechtsverweigerung. NO

152. 911 u: materia penale non si può abbandonare l'imputato alla discrezione del suo difensore. L'ineostituzionalità dell'art. 56 emerge anche dalla latitudine in esso lasciata al Presidente di usare a seconda dei casi diversi trattamenti citando ora l'imputato personalmente, ora solo l'avvocato difensore. Perciò il rorrente domanda l'annullazione della sentenza di appello e rileva III VIa abbondanziale, che è per lo meno discutibile se il disposto dell'art. 163 della procedura penale ticinese secondo il quale l'imputato doveva essere citato personalmente, sia stato abrogato. colla legge organica giudiziaria 5 dicembre 1892. C. Il Tribunale di appello del Ticino dichiara nella sua risposta di non avere osservazioni a fare il ricorso essendo diretto non contro l'operato del Tribunale ma contro un dispositivo di legge. Esso aggiunge che per quanto è a sua cognizione il principio dell'art. 56 venne inserito nelle leggi cantone per evitare che l'imputato a piede libero, seomparando a tempo opportuno ed impedendo l'intimazione della citazione, potesse a far subire ai processi inutili ritardi. D. La parte Camponovo allega in sostanza quanto segue: Se è diretto contro la legge organica 5 dicembre 1892 il ricorso è tardivo, essendo stato insinuato più di 60 giorni dopo la promulgazione della legge medesima. Se diretto contro la sentenza 3 luglio 1896, esso manca di fondamento, la sentenza impugnata non contenendo niente di contrario all'eguaglianza dei cittadini davanti la legge. A sostegno di quest'ultimo modo di vedere la parte opponente allega: che il disposto dell'art. 56 corrisponde non solo a quanto era contenuto prima nell'art. 163 della procedura penale ma anche a una giurisprudenza costantemente seguita nel Ticino; che del resto per giustificare un ricorso di diritto pubblico, fondato sopra una lesione dell'art. 4 della costituzione federale, non basta di allegare un pericolo di violazione del diritto di eguaglianza ma si deve provare che in altri casi simili il Tribunale abbia agito diversamente; che le premesse sulle quali il rorrente si fonda per provare l'ineguaglianza davanti alla legge sono affatto fantastiche; che è una pura supposizione il ritenere che: 112 A Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. un tribunale di appello voglia citare om l'imputato, ora il suo difensore, unicamente per recargli pregiudizio, indipendentemente da serie ragioni di tempo e di luogo che giustifichino il disposto querelato; parimenti che è fuori di luogo il supporre che vi possano essere dei difensori così poco onesti della loro missione da rifiutarsi di comunicare al proprio cliente la ricevuta citazione solo per futili pretesti di non essere obbligati a prestare ufficio di usciere. La parte Camponovo conchiude per questi motivi alla reiezione del ricorso. In diritto: 1. Il ricorrente contesta l'applicazione avvenuta dell'art. 56 della legge organica ticinese 1892 non perché questo disposto di legge sia stato applicato o interpretato in modo ineostituzionale, ma perché il principio sul quale riposa, e sul quale è fondato perciò il giudizio impugnato, è contrario a diritti individuali garantiti ai cittadini dallo Stato. Il ricorso è diretto dunque in realtà non contro un dato disposto di legge, il quale nel caso concreto essendo stato posteriormente abrogato, non può più formare oggetto di una domanda in nullità, ma contro la sentenza di appello 3 luglio 1896, di cui il rorrente chiede l'annullazione. L'eccezione di tardività non è dunque fondata. Vedasi del resto la giurisprudenza del Tribunale federale, racc. 00. IX, 447; IV, 98; VI, 96, 480. 2. Nel merito deve farsi astrazione di quanto ha allegato il rorrente nell'intenzione di far credere che l'entrata in vigore della legge organica 1892 non abbia avuto per effetto di abrogare il disposto prima in vigore dell'art. 163 della procedura penale. In quanto che oggetto del ricorso è, come fu già osservato dinanzi e come risulta dalle dichiarazioni esplicite del rorrente, non la questione d'applicazione dell'art. 56, ma l'ammissibilità del principio in esso contenuto e applicato al caso attuale. Riguardo alla questione d'interpretazione, il rorrente è anzi d'accordo colla parte civile e col giudice di appello che

in base all'art. 56 il Presidente del Tribunale di appello ha piena facoltà di citare personalmente l'imputato o anche solo il di lui difensore e che, se il prevenuto non compare, il tribunale possa proseguire e giudicare definitivamente 1. Rechtsverweigerung. No -152. 913 il processo. Trattandosi di una legge cantonale, questa Corte non ha dubbio dell'esattezza o meno di questa opinione, ma solo di esaminare se, ammessa una simile interpretazione. È disposto dall'art. 6 violati i diritti della difesa quali furono necessariamente sanciti da questo Tribunale, come conseguenza del disposto dell'art. 4 della Costituzione federale. E che ciò sia il caso è di tutta evidenza. Uno dei principi fondamentali sui quali riposa l'amministrazione della giustizia è che non si possa far luogo a condanna senza che le parti siano state regolarmente citate. Se come nel caso concreto si tratta di un processo penale, secondo un principio generalmente accettato il prevenuto ha il diritto non solo di essere citato ma anche di essere invitato personalmente a difendersi, oltre all'arringa del suo difensore. Ora non ha bisogno di essere dimostrato che una citazione intimata solamente all'avvocato incaricato della difesa non soddisfa a queste esigenze di procedura. In ogni caso svanisce ogni dubbio in proposito quando, come nel caso concreto, non solo il prevenuto non venne citato, ma non venne accordata la parola neppure all'avvocato presentatosi in suo nome, e ciò nonostante la sentenza prolatata e una sentenza definitiva, non un giudizio puramente contumaciale. È di tutta evidenza che con un simile modo di procedere i diritti della difesa e con essi l'art. 4 della Costituzione federale si trovano violati. Per questi motivi il Tribunale federale pronuncia: Il ricorso è ammesso e la sentenza di appello 3 luglio 1896 annullata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.